

Convenzione n.



MARCA DA  
BOLLO

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**  
**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED**  
**ORIENTAMENTO**

**TRA**

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore Massimo Midiri, nato a Palermo il 30.03.1962 e per delega della Prof.ssa Ornella Giambalvo nata a Palermo il 28-4-1967

**E**

Il Ministero della cultura, rappresentato dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (DG-ERIC) con sede legale in Roma (RM), Via Milano n. 76, 00184, codice fiscale 97831180589, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale, Dott. Mario TURETTA, nato ad Alpignano (TO) IL 01.10.1958

**PREMESSO CHE**

- per tirocinio curriculare s'intende il tirocinio svolto durante un corso degli studi universitari: (Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, in master o scuole di specializzazione), che comporta, di regola, l'acquisizione di CFU;
- il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro;
- nell'ambito degli "obiettivi e attività formative qualificanti delle classi" di cui all'art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D. del Ministero del Lavoro 142/98;
- alla DG-ERIC, in seno al Ministero della cultura, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 169/2019 e ss.mm.ii.;
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curricolari presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, e che, in particolare, ai sensi della sopra citata normativa, "e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero";
- per "struttura ospitante" - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del Ministero della cultura;

**VISTO**

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- l'art. 3, comma 9 del D.M. 270/04 ai sensi del quale restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi;
- l'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 196/97, ai sensi del quale le università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati;
- il D.M. 142/98, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

#### Articolo 2

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 della L. 196/97 e all'art. 5 del relativo decreto attuativo, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, per il corrente anno accademico, soggetti in tirocinio curriculare di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Palermo.
2. La struttura ospitante provvederà a formulare l'offerta di tirocinio per ciascun anno accademico, specificando il numero complessivo dei soggetti accoglibili in tirocinio di formazione ed orientamento e i Corsi di Laurea di provenienza dei tirocinanti. La struttura ospitante comunicherà e pubblicherà la disponibilità dei posti di tirocinio tramite apposito applicativo web, in uso presso l'Ateneo.
3. Il numero massimo dei tirocini complessivamente attivati presso ciascuna struttura ospitante è definito nel rispetto della disciplina vigente.

#### Articolo 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un tutor, indicato dalla struttura ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto – d'intesa tra soggetto promotore e struttura ospitante – un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor didattico e del tutor della struttura ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata generale e dei tempi di presenza presso le sedi fisiche di svolgimento; le sedi (sedi operative, strutture fisiche, uffici, ...) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

#### Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; attenersi a quanto concordato con il tutor della struttura ospitante e adeguarsi al regolamento, alle norme e alle procedure in uso, ivi comprese quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi tecnico-amministrativi, prodotti e ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.
2. La struttura ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.
3. Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. 81/08, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto ospitante in materia di sicurezza sul lavoro e, ai sensi dell'art. 37, la struttura ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza.

#### Articolo 5

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la struttura ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

#### Articolo 6

1. La presente convenzione ha durata di cinque (5) anni e produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula. Cessa di produrre effetti in caso di recesso, consensuale o unilaterale, da esercitarsi con preavviso di almeno sessanta (60) giorni da effettuarsi a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è assicurato lo svolgimento dei tirocini già avviati, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.
2. La presente convenzione sostituisce i precedenti rapporti aventi medesimo oggetto che cessano pertanto di produrre effetti legali.

#### Articolo 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

(GDPR), dal D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. 101/18, e dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

Per la stipula della presente Convenzione i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono: - per il soggetto ospitante: Titolare del trattamento è il Ministero della cultura, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita pagina dei contatti. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail PEO [rpd@cultura.gov.it](mailto:rpd@cultura.gov.it), PEC [rpd@mailcert.beniculturali.it](mailto:rpd@mailcert.beniculturali.it) | telefono: 06.67232494 | Via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).

- per l'Università: Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Palermo, con sede in Piazza Marina, 61 – Palermo (PA), rappresentata legalmente dal Rettore prof. Massimo Midiri. Il Responsabile della Protezione dei Dati è la prof.ssa Ilenia Tinnirello nominata ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, contattabile all'indirizzo mail [dpo@unipa.it](mailto:dpo@unipa.it), pec [dpo@cert.unipa.it](mailto:dpo@cert.unipa.it).

#### Articolo 8

Per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 234/21, la presente convenzione è esente all'imposta di bollo; qualora l'esenzione non venisse confermata, gli oneri relativi sono a carico del Soggetto promotore. È altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### Articolo 9

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti rinviano alla legislazione vigente in materia e, in particolare, al Regolamento generale dei tirocini di formazione e di orientamento dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n 462 del 16 febbraio 2017 e s.m.i. Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

#### Articolo 10

I referenti della presente Convenzione sono:

- per l'Università: dott.ssa Sonia Gargano – Responsabile dell'UO Convenzioni per la Didattica e Tirocini Curriculare;
- per la DG ERIC: Dott. Marco Puzoni, Dirigente del Servizio I – Ufficio Studi della DG-ERIC che si potrà avvalere della Dott.ssa Elisabetta Borgia, Responsabile dell'Ufficio Educazione, Formazione e Ricerca.

#### Articolo 11

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Palermo, .....

Per il Ministero della cultura, Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali  
Dott. Mario Turetta



Per l'Università degli Studi di Palermo  
Prof.ssa Ornella Giambalvo

# Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 21/10/2022 alle 07:27:01 UTC.

Verifica effettuata alla data 21/10/2022 alle 00:00:00 UTC.

## 1. File esaminato: "808\_2022\_116001\_Ministero della Cultura\_93065.pdf"

Il file 808\_2022\_116001\_Ministero della Cultura\_93065.pdf è un documento elettronico di tipo file PDF (Acrobat) firmato.

- Impronta del file: **1f5b1e6f6fd6bf5181b75f4d4cc3a3a070ca8bfdea74707d30f1b26e1b757d19**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**

### 1.1 Schema di sintesi

| Firmatario           | Autorità emittente           | Esito verifica  |
|----------------------|------------------------------|---|
| 1) GIAMBALVO ORNELLA | InfoCert Firma Qualificata 2 |  |

#### 1.1.1 Firma n° 1 - GIAMBALVO ORNELLA

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da **Ornella Giambalvo**, C.F./P.IVA **TINIT-GMBRLL67D68G273I**, nazione **IT**.

#### Dettagli Certificato

- Common Name: **Ornella Giambalvo**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-GMBRLL67D68G273I**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Non disponibile**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **23659019**
- Rilasciato da: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.76.36.1.1.1, 1.3.76.24.1.1.2, 0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **10/01/2022 alle 16:29:58** al **15/01/2025 alle 01:00:00**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **21/10/2022 alle 08:30:00**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [\[1.A.1.1\]](#))

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

## 1.A Appendice

### Certificati delle autorità radice (CA)

#### 1.A.1.1 Dettagli Certificato

- Common Name: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **07945211006**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **INFOCERT SPA**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **1**
- Rilasciato da: **InfoCert Firma Qualificata 2**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **2.5.29.32.0**
- Validità: dal **19/04/2013 alle 16:26:15** al **19/04/2029 alle 17:26:15**